Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Sabato, 7 giugno 1930 - Anno VIII** — **Numero 133**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna**: Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara**: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza**: Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale **per entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1016.**

LEGGE 12 maggio 1930, n. 693.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda, con la soppressione dell'aggettivo « obbligazionario » dopo la parola « prestito », al comma primo dell'articolo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1017.**

REGIO DECRETO 24 marzo 1930, n. 689.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bussana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, n. 458, col quale il comune di Bussana è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Sanremo;
Vista la deliberazione del podestà di Sanremo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bussana;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Bussana è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 9. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 690.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borghetto San Nicolò e di Sasso di Bordighera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, n. 451, col quale i comuni di Borghetto San Nicolò e di Sasso di Bordighera sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Bordighera;

Vista la deliberazione del podestà di Bordighera rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borghetto San Nicolò e di Sasso di Bordighera;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Borghetto San Nicolò e di Sasso di Bordighera sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1019.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 695.

Disposizioni per la retrocessione agli enti ecclesiastici dei beni immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione e tuttora invenduti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 34, lettera *a*), della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione in rendita sul debito pubblico dello Stato, per i quali non sia stata assegnata la corrispondente rendita stessa e tuttora invenduti, ad eccezione di quelli che abbiano una destinazione per pubblico servizio, potranno essere retrocessi agli enti ecclesiastici conservati che ne facciano domanda nel termine di due anni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Gli immobili di cui sopra saranno trasferiti nello stato in cui si trovano, e nessuna indennità è dovuta per deterioramenti avvenuti durante il periodo di godimento del Demanio, anche se dipendenti da colpa dell'Amministrazione.

Art. 3.

Dalla data della presa di possesso dei beni fino a quella dell'effettiva retrocessione l'Amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti ecclesiastici la rendita netta dei beni, la quale sarà determinata coi criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

Qualora la rendita non possa stabilirsi nel modo su indicato, ovvero quando sorgano contestazioni circa la sua liquidazione, alla determinazione ed assegnazione della rendità provvederà l'Ufficio di stralcio istituito presso il Ministero delle finanze con le leggi del 17 maggio 1928, n. 1126, in cui è stato convertito il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, e del 27 giugno 1929, n. 1044.

Per la definizione degli affari di cui sopra farà parte del detto Ufficio di stralcio anche un magistrato designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 5.

Con Regio decreto saranno emanate, ove sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1020.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1930, n. 682.

Nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, numero 1661;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, numero 1518;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2080;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1214;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 431;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1529;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti e di disciplinare in relazione alle norme stesse la concessione dei contributi erariali per la riparazione o la ricostruzione di stabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nei decreti Reali 13 marzo 1927, n. 431, e 23 giugno 1927, n. 1529, sono sostituite le seguenti:

Art. 2.

Zone di applicazione.

Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei Comuni, o frazioni di Comune, compresi nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli effetti dell'applicazione delle norme stesse, le località colpite da terremoti sono distinte in due categorie, in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica.

La inclusione di un Comune, o frazione di Comune, nell'elenco suddetto, come pure la esclusione, ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra, degli abitati in esso compresi, viene fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Norme per le località della 1ª categoria.	Norme per le località della 2ª categoria.
PARTE I.	PARTE I.
NUOVE COSTRUZIONI.	NUOVE COSTRUZIONI.
Art. 3.	Art. 3.
Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni.	*Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni.*
E' vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere. L'accertamento delle condizioni e della natura del terreno è fatto caso per caso dal competente ufficio del Genio civile.	Identico.
Art. 4.	Art. 4.
Terreni sistemati a ripiani.	*Terreni sistemati a ripiani.*
Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza.	Identico.
Art. 5.	Art. 5.
Strade.	*Strade.*
Nei nuovi centri abitati; negli ampliamenti di quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade, e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe, di norma, m. 10. Il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrano giustificate circostanze che rendano praticamente impossibile la larghezza normale. Tale larghezza minima può ancora essere ridotta a metri 6 nelle località a rilievo montuoso, e accidentato, indipendentemente dalla altitudine sul livello del mare. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta nei due casi a metri 6 e metri 4. Sono considerate come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.	Identico.

Art. 6.

ltezza normale degli edifici e numero dei piani.

L'altezza dei nuovi edifici, lle fronti verso strade, rapesentata dalla massima differenza di livello fra la linea gronda ed il piano o marapiede stradale nell'immediavicinanza degli edifici stesnon può, di regola, superare, lle strade in piano, 10 metri.
Nelle strade in pendio l'alzza massima può raggiungemetri 11,50, purchè la media nerale delle altezze delle onti verso strada non superi etri 10.
I nuovi edifici, siano cantiti o no, debbono essere noralmente costruiti a non più due piani.

Art. 7.

Maggiori altezze maggior numero di piani.

In casi eccezionali, quando Amministrazioni comunali biano dato il loro consenso ustificato da esigenze edili, possono ammettersi anche ifici a tre piani, su confore parere del Consiglio supeore dei lavori pubblici da riiedersi per ogni singolo edio.
In questi casi l'altezza massma dell'edificio nelle fronti rso strada può raggiungere lle strade in piano metri 12 in quelle in pendio metri ,50, purchè la media generale ll'altezza delle fronti verso rada non superi metri 12.
Per edifici isolati, che abbia intorno un'area libera di rghezza non inferiore a quelprescritta nel seguente artilo 8, possono essere ammessi, seguito a parere favorevole l Consiglio superiore dei lari pubblici, per tutto o parte ciascun edificio, un numero piani ed altezze, sia dell'inro edificio che dei singoli ani, maggiori di quelli stabil nel precedente art. 6 e nei imi due commi di questo arcolo, quando siano giustificada ragione di pubblica utili, di servizio pubblico, di cul, di interesse artistico o di ercizio industriale.
Tali edifici non possono però ai essere destinati ad uso di bergo, convitto, dormitorio, spedale, caserma, carcere e emmeno ad abitazioni, salvo e per il personale necessario lla loro custodia.
La loro altezza deve essere ntenuta nel limite minimo riiesto dallo scopo speciale al uale l'edificio è destinato.
La disponibilità dell'occornte area libera di isolamento eve essere dimostrata all'atto ella presentazione della doanda pel nulla osta di cui al resente articolo.

Art. 6.

Altezza normale degli edifici e numero dei piani.

L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, metri 12.
Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 13,50, purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi metri 12.
I nuovi edifici, siano o no cantinati, debbono essere normalmente costruiti a non più di tre piani.

Art. 7.

Maggiori altezze e maggior numero di piani.

In casi eccezionali, quando le Amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da esigenze edilizie, possono ammettersi anche edifici a quattro piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio.
In questi casi l'altezza massima dell'edificio nelle fronti verso strada può raggiungere nelle strade in piano metri 15 ed in quelle in pendio metri 16,50, purchè la media generale dell'altezza delle fronti verso strada non superi metri 15.

Commi seguenti identici.

Art. 8.

Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici.

Fermi restando i limiti massimi stabiliti ai precedenti articoli 6 e 7, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, a meno che si tratti di strada lungo la quale non si possa fabbricare che da un sol lato, nel qual caso quell'altezza può essere aumentata di metri 4.
Nel caso che, nei limiti massimi soprarichiamati, si voglia dare agli edifici un'altezza maggiore di quella prescritta dal precedente comma nei riguardi della larghezza stradale, l'edificio deve essere costruito in ritiro, rispetto al ciglio stradale, di tanto quanta è la maggiore altezza predetta.
Per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 6 e dai primi due commi dell'art. 7, è prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.
Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.
La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, possono essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini o di parti di uno stesso edificio deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a metri 4, purchè l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure.
Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio, gli edifici debbono essere considerati come prospettanti su strada.
Chi esegue un nuovo edificio può costruirlo, in tutto o in parte, sul confine del terreno di sua proprietà; quando non fabbrichi sul confine, se non lascia una distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a metri 2,50, il vicino, quando voglia a sua volta costruire, deve tenersi dall'edificio predetto alla distanza prescritta dai precedenti commi, oppure ha facoltà di fabbricare

Art. 8.

Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici.

Fermi restando i limiti massimi stabiliti ai precedenti articoli 6 e 7, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa aumentata di metri 2,50, a meno che si tratti di strada lungo la quale non si possa fabbricare che da un sol lato, nel qual caso detta altezza può essere aumentata di altri quattro metri.

Commi seguenti identici.

fin contro il medesimo, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Art. 9.

Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni.

Quando le strade e gli spazi di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la larghezza prescritta tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta, o in altri casi eccezionali, possono essere consentite deroghe alle antecedenti prescrizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 10.

Altezze dei piani - Livello dei pavimenti - Cantinati.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere 6 metri.

Nella casa a due piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato, rispetto al piano o al marciapiede stradale, più di metri 2 nelle strade in piano e di metri 2.70 in quelle in pendio, ed in questo caso la sopraelevazione media del pavimento in ciascuna fronte verso strada non può superare i metri 2.

Il pavimento stesso nelle fronti prospettanti su cortili o spazi di isolamento non può essere sopraelevato rispetto al suolo più di metri 3.50.

Nelle stesse case a due piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3.50 e non prospetti sulla pubblica via.

Art. 9.

Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni.

Identico.

Art. 10.

Altezze dei piani - Livello dei pavimenti - Cantinati.

Comma primo identico.

Nelle case a due o tre piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato, rispetto al piano o al marciapiede stradale, più di metri 2 nelle strade in piano e di metri 2.70 in quelle in pendio, ed in questo caso la sopraelevazione media del pavimento in ciascuna fronte verso strada non può superare i metri 2.

Il pavimento stesso nelle fronti prospettanti su cortili o spazi di isolamento non può essere sopraelevato rispetto al suolo più di metri 3.50.

Nelle case a due o a tre piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3.50 e non prospetti sulla pubblica via.

Nelle case a tre piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato più di metri 1.50 rispetto al piano o al marciapiede stradale, sia questo orizzontale o in pendio, e non più di metri 2 rispetto al suolo sulle fronti verso i cortili o gli spazi di isolamento.

In dette case a tre piani gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai ad abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali, mercè robusti collegamenti, coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato deve essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dello edificio innanzi indicata deve misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Art. 11.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. Qualora la strada lungo la quale debbono sorgere i nuovi edifici non abbia la larghezza minima di metri 8 e quando l'altezza media verso strada degli edifici stessi non superi i metri 8, essi debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente.

Gli edifici di altezza maggiore di metri 8 debbono costruirsi alla suindicata distanza dall'asse stradale aumentata della differenza fra l'altezza media della fronte dell'edificio prospettante la strada e la predetta larghezza minima di metri 8.

Gli edifici prospicienti su strade lungo le quali non si può costruire che da un sol lato, debbono avere l'altezza prescritta all'antecedente articolo 8 per edifici da costruire su strade aventi la suddetta caratteristica.

Art. 12.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici quando la copertura è a tetto, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.

Quando quest'ultima prospetta sulla strada la sua altezza

Nelle case a quattro piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato più di metri 1.50 rispetto al piano o al marciapiede stradale, sia questo orizzontale o in pendio, e non più di metri 2 rispetto al suolo sulle fronti verso i cortili o gli spazi di isolamento.

In dette case a quattro piani gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai ad abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati.

Gli altri commi identici.

Art. 11.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Identico.

Art. 12.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Identico.

viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio di cui ai precedenti articoli.

I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici non deve essere superiore a metri 1.20 salvo eventuali deroghe da concedersi dietro parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica che può essere rinzaffata per uno spessore non superiore a tre centimetri.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri 2 da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze, escluso però qualsiasi ambiente chiuso destinato ad uso di abitazione.

Il divieto delle costruzioni al disopra degli edifici non è applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione del decreto Reale 13 marzo 1927, n. 431.

Art. 13.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 14.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata atta a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato e per l'accettazione degli agglomeranti idraulici, debbono sempre es-

Art. 13.

Materiali e mano d'opera.

Identico.

Art. 14.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 16 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata atta a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Commi seguenti identici.

sere osservate le norme vigenti al momento in cui i lavori stanno per essere intrapresi.

I ferri delle armature debbono in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.

E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di metri 7 l'ossatura di membrature di legno, purchè preparate per resistere agli agenti atmosferici.

Tale ossatura deve formare una ingabbiatura completa, di per sè stante, dalla base al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti ed essere saldamente collegata col materiale formante parete.

Quando due edifici debbono avere un lato o parte di un lato a contatto, e vengono costruiti in epoche diverse o con sistemi differenti, ciascun edificio deve costituire un organismo di per sè stante. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente e con lo stesso sistema, i proprietari possono accordarsi per la costruzione dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico corpo di fabbrica.

Art. 15.

Fondazioni.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo radicamento della fabbrica col terreno.

Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere completamente incassate nel terreno naturale ed elevate fino al piano di sistemazione definitiva.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base, incassato nel terreno.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Quando per effetto delle scosse sismiche possano prodursi al piano di fondazione pressioni unitarie eccessive o vi sia pericolo di ribaltamento, devesi provvedere con ancoraggi metallici al terreno di fondazione.

Art. 15.

Fondazioni.

Identico.

Art. 16.

Muratura ordinaria negli edifici ad un sol piano.

Negli edifici a solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria alle seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere fatta con buona malta;

b) i muri perimetrali debbono essere collegati fra loro da muri interni trasversali distanti non più di metri 6 da asse ad asse, e nei corpi di fabbrica multipli i muri perimetrali stessi debbono essere collegati da muri longitudinali (muri di spina) pure distanti non più di metri 6 da asse ad asse;

c) i muri maestri (cioè perimetrali, di spina e trasversali, di cui al precedente comma *b*) debbono essere eseguiti omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fascie debbono essere estese a tutto lo spessore del muro. I corsi debbono essere a due filari e le fascie debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 12;

d) i muri maestri debbono avere uno spessore non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, ed, in ogni caso, non mai minore di 50 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare. Nel caso in cui i muri maestri trasversali siano a distanza maggiore di metri 6 da asse ad asse, i muri longitudinali di perimetro e di spina debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 4 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore dei muri stessi. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, di telai di cemento armato con i quali i pilastri debbono essere rigidamente collegati;

e) la costruzione deve essere consolidata alla sommità dei muri da telai di legno, di ferro o di cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere un maggiore spessore di 20 centimetri almeno rispetto a quelli del pianterreno ed essere ben collegati fra loro a livello di solaio mediante opportuni incatenamenti. I muri di cantinato non possono essere sostituiti da lesene.

I tramezzi, da eseguirsi in muratura di mattoni, debbono avere spessore non inferiore a centimetri 8 ed essere intelaiati con strutture di cemento armato, di ferro o di legno.

Sono ammesse pareti sottili in cemento armato, in legname, o ad incannucciato rivestito di gesso o in lamiera stirata e cemento.

Art. 17.

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a doppia elevazione dell'altezza media non superiore a metri 8, misurata secondo i criteri dell'art. 6, alle seguenti condizioni:

a) la struttura delle murature e la distanza fra asse ed asse dei muri maestri longitudinali e trasversali debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nei commi *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 16;

b) i muri di elevazione debbono essere posati al piano di spiccato su muri di fondazione continui i quali debbono avere lo spessore non minore di centimetri 80, se sono di mattoni, e non minore di un metro se sono di muratura di pietrame listata;

c) i muri stessi d'elevazione debbono avere spessori non minori di centimetri 60 a pianterreno o centimetri 40 al primo piano quando sono di mattoni e non minori rispettivamente di centimetri 70 e centimetri 50 quando sono di muratura di pietrame ordinario a struttura listata;

d) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 su quello dei soprastanti muri del pianterreno. I muri di fondazione debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 rispetto ai minimi del precedente comma *b*);

e) i muri debbono essere ben collegati fra loro al livello

Art. 16.

Costruzioni in muratura ordinaria.

Gli edifici di altezza non superiore a quella indicata nel precedente art. 6 possono essere costruiti in muratura ordinaria alle seguenti condizioni:

a) identico;

b) i muri perimetrali debbono essere collegati fra loro da muri interni trasversali distanti non più di metri 7 da asse ad asse, e nei corpi di fabbrica multipli i muri perimetrali stessi debbono essere collegati da muri longitudinali (muri di spina) pure distanti non più di metri 7 da asse ad asse;

c) identico;

d) i muri maestri debbono essere posati al piano di spiccato su murature di fondazione continue ed avere gli spessori indicati nel successivo art. 17. Nel caso in cui i muri trasversali siano a distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse, i muri longitudinali di perimetro e di spina debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 5 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore dei muri stessi;

e) i muri debbono essere ben collegati fra loro mediante opportuni incatenamenti al livello del pavimento di ciascun piano, compreso il pianterreno se l'edificio è munito di cantinato.

Al piano di gronda l'incatenamento deve essere costituito da un telaio o di cemento armato, o di ferro oppure di legno rafforzato da robuste squadre di ferro agli angoli, esteso alla sommità di tutti i muri;

f) gli edifici a quattro piani e di altezza media non superiore a metri 15, di cui al precedente art. 7, possono essere costruiti in muratura di mattoni animata con tondini di ferro verticali in tutti gli incroci dei muri, ed orizzontali ad ogni ripiano. I progetti di questi ultimi edifici debbono essere approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 17.

Spessori dei muri - Tramezzi.

Negli edifici di muratura ordinaria e di altezza media non superiore a metri 12, lo spessore dei muri all'ultimo piano non può mai essere inferiore a centimetri 45, se la muratura è di pietrame listata, e non inferiore a centimetri 30 se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale o artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare, ed a facce piane e superfici scabre. I detti spessori debbono essere aumentati di centimetri 15 ad ogni piano inferiore cosicchè in una costruzione a tre piani gli spessori al piano terreno debbono essere non inferiori a centimetri 75 e 60, rispettivamente per i due generi di muratura.

Se l'edificio a tre piani non è più alto di metri 10, può omettersi la risega fra il primo piano e il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di centimetri 60 e 45 per i due generi di muratura.

Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere uno spessore di 20 centimetri almeno maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione.

Quando non esiste lo scantinato gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno centimetri 20 superiori a quelli dei muri soprastanti.

I tramezzi debbono essere costruiti in mattoni e con lo spessore di centimetri 15; sono am-

del primo piano ed al piano di gronda con telaio di cemento armato o di ferro oppure di legno rafforzato da robuste squadre di ferro negli angoli.
Tali incatenamenti debbono essere estesi anche al livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.
Per i tramezzi valgono le stesse disposizioni dell'articolo precedente.

messi gli accoltellati purchè siano rinforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce; ed è pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso o di cemento.

Art. 18.

Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno che non abbiano carattere provvisorio sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza corrisponde alle prescrizioni dell'articolo 8 per il lato prospiciente la strada, e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri.
Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 18.

Costruzioni in legno.

Identico.

Art. 19.

Volte.

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come è disposto al successivo art. 20. Sono anche ammesse le volte nel cantinato purchè con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 19.

Volte.

Identico.

Art. 20.

Solai.

Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve essere impedita con collegamenti trasversali ad interasse non superiore a metri 2. Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, fra di loro collegate in corrispondenza del muro comune di appoggio.
Quando il solaio è costituito da voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.
Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai devono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 20.

Solai.

Identico.

Art. 21.

Materiali dei soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 21.

Materiali dei soffitti.

Identico.

Art. 22.

Pareti.

Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:
a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali debitamente collegate, di reti metalliche o di lamiere stirate intonacate, di tavolati di legno, di mattoni vuoti o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e resistenza, per quanto è possibile, all'azione del fuoco e dell'umidità;
b) le strutture murarie indicate alla lettera *c*) del precedente art. 16 le quali debbono sempre essere adottate per le pareti perimetrali.
Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno e rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 22.

Pareti.

Identico.

Art. 23.

Membrature di legno.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.
Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 23.

Membrature di legno.

Identico.

Art. 24.

Scale.

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 24.

Scale.

Identico.

Art. 25.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 14 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membra-

Art. 25.

Porte e finestre.

Identico.

ture del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. Se si tratta di costruzione ad ossatura baraccata il telaio può essere di legno.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi debbono avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1.50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 6 ovvero una fronte di larghezza non superiore a metri 4;

b) quando la distanza fra gli spigoli adiacenti di due finestre sia inferiore a metri 1.50, il blocco di muratura interposto deve essere di mattoni pieni;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri, debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

Art. 26.

Costruzioni in aggetto.

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di centimetri 70 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con le strutture dell'edificio.

Le mensole dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di cm. 50 e debbono essere solidali col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda se di lamiera.

Negli edifici di carattere eccezionale possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 26.

Costruzioni in aggetto.

Identico.

Art. 27.

Tetti.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri a timpano intelaiati o baraccati.

Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come è prescritto all'art. 20 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.

Art. 27.

Tetti.

Identico.

Art. 28.

Terrazze.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazze piane a livello della linea di gronda purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.

Art. 28.

Terrazze.

Identico.

Art. 29.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, quando debbono portare più di tre fili, non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Art. 29.

Condutture.

Identico.

Art. 30.

Divieti ed eccezioni.

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli;

Art. 30.

Divieti ed eccezioni.

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli. Può soltanto ammettersi, qualunque sia la larghezza stradale o quella degli spazi d'isolamento, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da darsi caso per caso, la

b) la sopraelevazione di edifici esistenti, che, pure costruiti in conformità delle presenti norme, abbiano raggiunta l'altezza prescritta nei precedenti articoli, salvo il caso di edifici aventi il solo piano terreno i quali possono essere sopraelevati di un piano fino a raggiungere l'altezza complessiva massima di metri 7, ancorchè non consentita dalla larghezza stradale o dagli spazi di isolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 6 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2.75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 31.

Calcoli di stabilità.

Nei calcoli di stabilità degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono

sopraelevazione di un solo piano nelle case a solo piano terreno; e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio civile dichiari di aver constatato che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione; e che il terreno sul quale l'edificio è costruito è capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.

I muri della sopraelevazione debbono poggiare sopra un telaio di cemento armato alto 40 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti, debbono essere di mattoni ed avere uno spessore non inferiore a centimetri 30.

Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dall'art. 24, essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme che debbono essere rispettate per tutto quanto riguarda le altre parti del fabbricato e l'altezza di esso.

Comma b) e seguenti identici.

Art. 31.

Calcoli di stabilità.

Nei calcoli di stabilità degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono

considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un ottavo per il piano cantinato e per quello terreno degli edifici che non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'art. 7; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Negli edifici di altezza superiore tale rapporto deve assumersi sempre uguale ad un sesto per tutti i piani.

In ogni caso l'ossatura deve essere calcolata a partire dal telaio orizzontale di base il quale deve essere normalmente incassato o ancorato nel terreno naturale. Se il telaio riposa su muri di fondazione, questi debbono avere una risega, rispetto al telaio stesso, non inferiore a centimetri 15 per parte, ed essere costruiti con malta cementizia.

Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Art. 32.

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione.

Per gli edifici di comune abitazione a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18;

al piano terreno cm. 40 per 40 con 4 tondini da millimetri 25;

avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa

considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti debbono essere aumentati di un terzo per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un decimo per tutti i piani degli edifici, quando questi non siano più alti di metri 15. Per altezze superiori a metri 15 il detto rapporto deve assumersi uguale ad un ottavo. In ogni modo, quando l'ossatura dell'edificio è in cemento armato, la sezione trasversale dei pilastri deve avere dimensioni non inferiori a centimetri 30 per 30.

Il resto dell'articolo identico.

in metri quadrati, divisa per dieci, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4.50;

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano la grossezza eguale a cm. 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno con telai di cemento armato per vani di porte e finestre a norma del precedente art. 25;

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediane dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da millimetri 18 inferiori e due da 14 superiori;

al livello del pavimento sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze è compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e traversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

sezioni mediane di centimetri 50×60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm. 50×80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali debbono essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentate del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature si debbono considerare come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate per il calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali debbono essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici debbono avere necessariamente un cantinato, si possono prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venga poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 80.

PARTE II.

RICOSTRUZIONI.

Art. 33.

Ricostruzioni.

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 34.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati non contemplate in piani regolatori possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art. 5, purchè non inferiori a metri 4.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa.

Con tale larghezza stradale minima e fino alla larghezza di metri 5, l'edificio da ricostruire non può avere altezza maggiore di metri 7.50.

Quando la strada ha una larghezza superiore a metri 5, l'altezza dell'edificio può essere pari ad una volta e mezzo la larghezza stessa, sempre nei limiti e col numero di piani fissati nei precedenti articoli per le nuove costruzioni.

Nelle regioni montuose od accidentate sono ammesse le ricostruzioni sui primitivi allineamenti purchè la larghezza della strada non sia inferiore

PARTE II.

RICOSTRUZIONI.

Art. 32.

Ricostruzioni.

Identico.

Art. 33.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Identico.

a metri 2,50 e purchè non sia superata l'altezza di metri 6.

Nelle ricostruzioni di cui ai commi precedenti i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

Art. 35.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazioni debbono essere o demolite o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che debbono essere approvati dal competente ufficio del Genio civile.

PARTE III.

RIPARAZIONI.

Art. 36.

Riparazioni.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare e consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui agli articoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 37.

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 38.

Altre strutture.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati debbono inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo con scale di

Art. 34.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Identico.

PARTE III.

RIPARAZIONI.

Art. 35.

Riparazioni.

Identico.

Art. 36.

Volte.

Identico.

Art. 37.

Altre strutture.

Identico.

legno, di ferro o di cemento armato, o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

2° rendere i tetti non spingenti;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 12 e 26, e disporre le condutture di cui all'art. 29 in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita dall'art. 6, a meno che le condizioni statiche, da verificarsi dal competente ufficio del Genio civile, siano tali da poterne consentire la conservazione nei limiti di altezza di cui all'art. 7.

Art. 39.

Edifici pubblici.

Per gli edifici pubblici viene stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici e manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 40.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 41.

Rafforzamenti.

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 38, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dello edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna.

I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in cor-

Art. 38.

Edifici pubblici.

Identico.

Art. 39.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Identico.

Art. 40.

Demolizione e riparazione di murature e rafforzamento di edifici.

Le murature gravemente lesionate che presentano strapiombo e fessuramento molto diffuso debbono essere demolite.

Quelle che presentano lesioni di non grave entità debbono essere riparate riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

Gli edifici di muratura ordinaria che presentino molte lesioni, oltre alla ripresa di queste come al precedente comma,

rispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 42.

Demolizione e riparazione delle murature.

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dallo art. 13, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto dall'art. 41, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento o collegamenti di muri.

Art 43.

Demolizione e riparazione di edifici in cemento armato.

Gli edifici in cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate con altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

---

debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture di ferro di cui una al piano di gronda, una, quando è possibile, al piano della risega di fondazione, e le altre ai piani dei solai, in modo da formare una ingabbiatura esterna.

I collegamenti verticali debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e a distanza non maggiore di metri 5 l'uno dall'altro.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte danneggiata.

Quelle intelaiate con altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

---

re riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 44.

Edifici non interamente caduti.

Per gli edifici non interamente caduti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate.

PARTE IV.

NORME IGIENICHE.

Art. 45.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonchè quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani è consentita la costruzione a tre piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 7.

Art. 46.

Edifici scolastici.

Negli edifici scolastici debbono osservarsi, oltre alle presenti norme, quelle approvate con decreto Ministeriale 4 maggio 1925.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI

Art. 47.

Denunzia dei lavori.

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dello appaltatore, nonchè, per gli edifici di cui all'art. 31, dell'ingegnere che ha firmato i cal-

---

Art. 41.

Edifici non interamente caduti.

Identico.

PARTE IV.

NORME IGIENICHE.

Art. 42.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve mai essere inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonchè quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50.

Art. 43.

Edifici scolastici.

Identico.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI PROCEDIMENTI

Art. 44.

Denunzia dei lavori.

Identico il 1° comma.

coli, la ubicazione, l'indole, l'altezza dei fabbricati ed il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 60.

Art. 48.

Penalità delle contravvenzioni.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con la **ammenda da L. 100 a L. 3000. Alla pena medesima soggiace, oltre che il proprietario, anche il direttore, appaltatore ed esecutore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione o dell'arte.**

Art. 49.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, **od al prefetto, quando si verificano le condizioni dell'articolo 59.**

Non si possono iniziare edifici di altezza superiore a metri 12 senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 57.

Art. 45.

Penalità delle contravvenzioni.

Identico.

Art. 46.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè l'ammontare delle opere eseguito in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificano le condizioni dell'art. 56.

Art. 50.

Emissione del decreto penale.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate, nonchè il pagamento di una ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

Art. 51.

Istanze per il dibattimento.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e alla udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 52.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 51 e fino al procedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 48.

Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 47.

Emissione del decreto penale.

Identico.

Art. 48.

Istanze per il dibattimento.

Identico.

Art. 49.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 48 e fino al procedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 45.

Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare l'effettiva sospensione dei lavori.

Art. 53.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Art. 54.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 50 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario, o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 47, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 55.

Comunicazione del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengono emessi in virtù delle precedenti disposizioni, deve, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'Amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

Art. 56.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma *c*) dell'art. 50.

La relativa liquidazione è fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la rende esecutiva e la trasmette all'esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, sono versate a cura delle esattorie comunali al Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procede, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma *c*) dell'art. 50.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 57.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'articolo 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 55.

Art. 58.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 59.

Provvedimenti di iniziativa del prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 52 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 60.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali

Art. 50.

Perizie.

Identico.

Art. 51.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario, o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Comunicazione del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Identico.

Art. 53.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma *c*) dell'art. 47.

La relativa liquidazione è fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la rende esecutiva e la trasmette all'esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, sono versate a cura delle esattorie comunali al Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procede, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma *c*) dell'art. 47.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'articolo 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

Art. 55.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Identico.

Art. 56.

Provvedimenti di iniziativa del prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali

del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 47.

Qualora il costruttore, richiesto, non li esibisca, deve essere denunziato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvede a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.

Secondo e terzo comma identici.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 61.

Revisione dei progetti.

Per le opere da costruirsi nelle zone sismiche della 1ª e 2ª categoria, quando i relativi progetti siano stati presentati all'approvazione, o siano stati già approvati dai competenti organi tecnici prima dell'entrata in vigore del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, o delle presenti norme, gli interessati possono richiedere che i lavori siano eseguiti in conformità delle nuove disposizioni contenute nei precedenti articoli.

La stessa facoltà è data agli interessati per opere da costruire in Comuni o frazioni di Comune che siano passati dalla 1ª alla 2ª categoria o siano stati esclusi dall'elenco allegato al R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, ed anche quando il passaggio o l'esclusione avvengano dopo la entrata in vigore delle presenti norme ai sensi del precedente art. 2.

Art. 62.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Il pretore o il Tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revoca con apposito provvedimento le sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state precedentemente emesse relative a fatti che non possono più considerarsi come reati, sia per le modificazioni introdotte nelle norme tecniche ed igieniche, sia per essere stata classificata in 2ª categoria una località che era prima inclusa nell'elenco delle zone di 1ª categoria.

Lo stesso provvedimento deve essere preso ogni qualvolta un Comune o frazione di Comune passi dalla 1ª alla 2ª categoria ai sensi del precedente art. 2.

Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, il pretore o il Tribunale competente può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, commina, in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile, le sanzioni previste dalla parte V del presente decreto.

Art. 63.

Località in cui è vietata la costruzione.

In tutti i Comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti o demoliti e le riparazioni di quelli danneggiati esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed in altre località che si trovino in analoghe condizioni, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purchè tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte V del presente decreto.

Art. 64.

Coefficienti di maggiorazione.

Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma, ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 per i fabbricati distrutti o danneggiati, il coefficiente di maggiorazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, rimane determinato come segue:

280 % per le località della 1ª categoria;
228 % per le località della 2ª categoria;
185 % per quelli compresi in elenchi di Comuni o frazioni di Comuni riconosciuti danneggiati da terremoti, ma non inscritti nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 65.

Valore degli edifici distrutti o danneggiati.

Al 2° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è sostituito il seguente:

« Il valore degli edifici distrutti o danneggiati è determinato in rapporto alla importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto. Il valore così fissato è aumentato di un quarto o di un nono per le maggiori spese imposte dalla osservanza delle norme tecniche ed igieniche secondo che le località in cui è sito il fabbricato siano comprese nella 1ª o 2ª categoria dell'elenco dei Comuni allegato al presente decreto.

« Per quelli non inscritti nell'elenco suddetto non si applica alcun aumento ».

Tale norma si applica nelle località colpite dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, 1° dicembre 1921 e 8 maggio 1914.

Art. 66.

Applicabilità degli articoli 64 e 65.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 64 e 65 non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano stati collaudati; nè ai lavori di riparazione comunque iniziati; nè alle opere di ricostruzione o di nuova costruzione in corso, purchè risultino alla data stessa eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno; e purchè le costruzioni vengano completate in base al progetto già approvato.

I proprietari di fabbricati in corso di costruzione o di riparazione, o già ultimati e non collaudati, debbono far denunzia dello

stato dei lavori al competente ufficio del Genio civile ed all'Intendenza di finanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mediante biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile accerta la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità finale e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, all'Intendenza di finanza.

Ai lavori non denunziati nel termine suddetto vengono applicate le disposizioni dei precedenti articoli 64 o 65.

Art. 67.

Nel caso in cui uno dei Comuni elencati nella tabella annessa al presente decreto sia cancellato dalla tabella stessa o sia trasportato dalla 1ª alla 2ª categoria, il contributo dello Stato dovrà essere calcolato applicando i coefficienti di maggiorazione di cui ai precedenti articoli 64 o 65, relativi rispettivamente ai Comuni non compresi nell'elenco, od a quelli compresi nella 2ª categoria.

Ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del provvedimento Ministeriale di cambiamento di classificazione, siano o non siano collaudati, ed alle opere in corso alla stessa data, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 66.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle denunzie dei lavori eseguiti al Genio civile e all'Intendenza di finanza decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento Ministeriale.

Art. 68.

Revisione degli importi dei contributi.

Gli importi dei contributi dello Stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non avevano iniziati i lavori, sono ridotti in conformità dei precedenti articoli 64 o 65.

La riduzione viene effettuata in sede di pagamento dall'Intendenza di finanza, dalla Cassa depositi e prestiti per i contributi ceduti alla Unione edilizia nazionale e da questa depositati a termini del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 74, e dagli Istituti mutuanti.

I proprietari hanno facoltà di modificare in conformità delle presenti norme i progetti già precedentemente approvati e metterli in esecuzione previa autorizzazione del Genio civile.

Art. 69.

Trasferimento dei contributi dello Stato.

Nei casi in cui è ammesso il trasferimento del contributo da un Comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma:

1° Nel caso di trasferimento da un Comune di 1ª categoria ad un altro di 2ª o non compreso nell'elenco, il contributo è determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2ª categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

2° Nel caso di trasferimento da un Comune di 2ª categoria ad un altro di 1ª o non compreso nell'elenco, il contributo è determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2ª categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

3° Nel caso di trasferimento da un Comune non compreso nell'elenco ad altro compreso nella 1ª o nella 2ª categoria, il contributo è determinato secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni non compresi nell'elenco.

Art. 70.

Determinazione del contributo statale.

Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da concedersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle Intendenze o al Ministero delle finanze viene determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoto », in rapporto al valore dei fabbricati distrutti aumentato dei coefficienti di cui ai precedenti articoli 64 o 65.

Il contributo da riconoscersi per riparazione di fabbricati danneggiati è sempre determinato in base all'importo del progetto dei lavori di restauro e in relazione al valore del fabbricato, calcolati in conformità delle norme contenute negli articoli 64 o 65.

E' in facoltà del proprietario richiedere al Ministero delle finanze che il contributo globale riconosciuto per i fabbricati distrutti o danneggiati sia frazionato in tante obbligazioni quante sono le riparazioni, le ricostruzioni o nuove costruzioni da eseguire.

I proprietari che hanno ottenuto l'obbligazione a norma del presente articolo, debbono presentare per l'approvazione del Genio civile, prima di iniziare i lavori di ricostruzione o di nuova costruzione, il relativo progetto, il quale deve essere poi allegato agli atti di contabilità finale.

Tale approvazione è demandata per progetti di ammontare fino a L. 100.000 all'ingegnere capo del Genio civile; di ammontare da L. 100.000 a L. 300.000 all'ispettore superiore del Genio civile; di ammontare superiore a L. 300.000 al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 71.

Anticipazione delle quote di contributo.

Al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, è sostituito il seguente:

« Le operazioni di anticipazione di cui all'art. 1 saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di una obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale è stata emessa entro 120 giorni dalla presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio del Genio civile, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto ».

Art. 72.

Disposizioni per i Comuni non compresi nelle zone di 1ª e 2ª categoria.

In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento deve anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite e deve indicare le penalità a cui vanno soggetti i contravventori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai debbono essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25;

e) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 73.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 74.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere modificate le norme tecniche contenute nel presente decreto.

Art. 75.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — GIULIANO — ACERBO — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 3. — MANCINI.

Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	PROVINCIA DI AQUILA.	
Aielli	Acciano	
Avezzano	Alfedena	
Balsorano	Anversa	
Bisegna	Aquila	
Canistro	Arischia	
Capistrello	Bagno	
Castellafiume	Barete	
Celano	Barisciano	
Cerchio	Barrea	
Civita d'Antino	Borbona	
Civitella Roveto	Bugnara	
Cocullo	Cagnano Amiterno	
Collarmele	Camarda	
Collelongo	Campo di Giove	
Gioia de' Marsi	Campotosto	
Lecce de' Marsi	Cansano	
Luco de' Marsi	Cappadocia	
Magliano de' Marsi	Capestrano	
Massa d'Albe	Caporciano	
Morino	Carapelle	
Ortona de' Marsi	Carsoli	
Ortucchio	Casteldelmonte	
Ovindoli	Casteldieri	
Pescasseroli	Casteldisangro	
Pescina	Castelvecchio Calvisio	
Sante Marie	Castelvecchio Subequo	
San Vincenzo Valle Roveto	Civitella Alfedena	
Scurcola Marsicana	Collepietra	
Trasacco	Fagnano Alto	
Villavallelonga	Fontecchio	
	Fossa	
	Gagliano Aterno	
	Goriano Sicoli	
	Introdacqua	
	Lucoli	
	Micigliano	
	Molina Aterno	
	Montereale	
	Navelli	
	Ocre	
	Ofena	
	Opi	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	Oricola	
	Pacentro	
	Paganica	
	Pentima	
	Pereto	
	Pettorano sul Gizio	
	Pizzoli	
	Poggio Picenze	
	Prata d'Ansidonia	
	Pratola Peligna	
	Preturo	
	Prezza	
	Raiano	
	Roccacasale	
	Rocca di Botte	
	Rocca di Cambio	
	Rocca di Mezzo	
	Rocca Pia	
	Roio Piano	
	San Demetrio nei Vestini	
	Sant'Eusanio Forconese	
	San Pio delle Camere	
	Santo Stefano di Sessanio	
	Sassa	
	Scanno	
	Scontrone	
	Scoppito	
	Secinaro	
	Sulmona	
	Tagliacozzo	
	Tione	
	Tornimparte	
	Villalago	
	Villa Sant'Angelo	
	Villa Santa Lucia	
	Villetta Barrea	
	Vittorito	
PROVINCIA DI AREZZO.		
	Anchiari	
	Arezzo (per la sola frazione di Santa Maria alla Rassinata)	
	Badia Tebalda (per la frazione di Santa Sofia)	
	Bibbiena (per tutte le frazioni del capoluogo meno la frazione Soci)	
	Capolona	
	Caprese Michelangelo	
	Castelfocognano	
	Chitignano	
	Chiusi in Casentino	
	Cortona (per la frazione Falzano e il territorio in sinistra del Niccone)	
	Loro Ciuffenna	
	Monterchi	
	Monte Santa Maria Tiberina	
	Pieve Santo Stefano	
	Poppi (per la frazione Badia Prataglia)	
	Prato Vecchio	
	San Sepolcro	
	Stia	
	Subbiano	
	Talla	
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.		
		Nel comune di Monte Vidon Combatte, frazione di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale perchè in frana.
PROVINCIA DI CAMPOBASSO.		
	Acquaviva d'Isernia	Nel comune di Venafro sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione prossima alla cattedrale e alla sorgente del Rio S. Bartolomeo.
	Castellone al Volturno	
	Cerro al Volturno	
	Colli al Volturno	
	Forlì del Sannio	
	Isernia	
	Roccasicura	
	S. Pietro Avellana	
	S. Vincenzo al Volturno	
PROVINCIA DI CATANZARO.		
Acquaro	Tutti gli altri Comuni della Provincia.	
Arena		
Briatico		
Brognaturo		

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
Capistrano		
Cessaniti		
Dasà		
Dinami		
Dravia		
Filandari		
Filocaso		
Francica		
Galliato		
Gerocarne		
Ionadi		
Joppolo		
Limbadi		
Maierato		
Martirano		
Mileto		
Monteleone di Calabria (ora Vibo Valentia)		
Monterosso Calabro		
Nardodipace		
Nicotera		
Parghelia		
Pianopoli		
Piscopio		
Pizzo		
Pizzoni		
Polia		
Ricadi		
Rombiolo		
S. Calogero		
S. Costantino Calabro		
S. Gregorio d'Ippona		
S. Nicola da Grissa		
S. Onofrio		
Simbario		
Soriano Calabro		
Sorianello		
Soverato		
Spadola		
Spilinga		
Stefanaconi		
Tropea		
Vallelonga		
Vazzano		
Zaccanopoli		
Zambrone		
Zungri		

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	PROVINCIA DI CATANIA.	
	Zone di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1335, e 28 agosto 1924, n. 2061, comprendenti parte dei Comuni di:	
	Acireale	
	Aci S. Antonio	
	Giarre	
	Viagrande	
	Zafferana Etnea	
	Riposto	
	PROVINCIA DI COSENZA.	
	Tutti i Comuni della Provincia	
	PROVINCIA DI FIRENZE.	
	Barberino di Mugello	
	Borgo S. Lorenzo	
	Dicomano	
	Firenzuola	
	Londa	
	Marradi	
	Palazzuolo	
	Pontassieve (escluso il capoluogo e le frazioni Sieci e Molin del Piano)	
	Rufina	
	S. Godenzo	
	S. Piero a Sieve	
	Scarperia	
	Vicchio	
	PROVINCIA DI FORLI'.	
	Bagno di Romagna	
	Cattolica	
	Coriano	
	Civitella di Romagna	
	Galeata	
	Mercato Saraceno	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	Misano	
	Monte Gridolfo	
	Morciano di Romagna	
	Premilcuore	
	Riccione	
	Rimini	
	Rocca S. Casciano	
	Saludecio	
	Sarsina	
	S. Clemente	
	S. Giovanni in Marignano	
	S. Sofia e Mortano	
	Sogliano al Rubicone	
	Verghereto	

PROVINCIA DI FROSINONE.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
Castelliri	Acuto	Nel comune di Giuliano di Roma sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolito da vani sotterranei.
Fontana Liri (solo capoluogo)	Alatri	
Isola Liri	Arnara	
Pescosolido	Acquafondata	
Sora	Alvito	
	Aquino	
	Arce	
	Arpino	
	Atina	
	Belmonte Castello	
	Boville Ernica	
	Brocco	
	Campoli Appennino	
	Casalattico	
	Casalvieri	
	Castrocielo	
	Cassino	
	Ceprano	
	Cervaro	
	Collepardo	
	Colle S. Magno	
	Filettino	
	Fiuggi	
	Fontechiari	
	Fontana Liri (escluso il capoluogo)	
	Frosinone	
	Fumone	
	Monte S. Giovanni Campano	
	Picinisco.	
	Piedimonte S. Germano	
	Pignataro Interamna	
	Pofi	
	Pontecorvo	
	Ripi	
	Rocca d'Arce	
	Roccasecca	
	S. Biagio Saracinesco	
	S. Donato Val Comino	
	S. Elia Fiumerapido	
	S. Giovanni Incarico	
	S. Vittore del Lazio	
	Santo Padre	
	Settefrati	
	Strangolagalli	
	Terelle	
	Torre Cajetani	
	Torrice	
	Trevi nel Lazio	
	Trivigliano	
	Veroli	
	Vico nel Lazio	
	Vallerotonda (capoluogo e frazione Valvori)	
	Vicalvi	
	Villa Latina	
	Villa Santa Lucia	
	Viticuso	

PROVINCIA DI GROSSETO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	Santa Fiora (per la fraz. di Bagnolo)	
	Sorano (per la fraz. di San Giovanni delle Contee)	

PROVINCIA DI LUCCA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	Barga	
	Camporgiano	
	Careggine	
	Castelnuovo Garfagnana	
	Castiglione	
	Fosciandora	
	Gallicano	
	Giuncugnano	
	Minucciano	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	Molazzana	
	Piazza al Serchio	
	Pieve Fosciana	
	S. Romano	
	Sillano	
	Trassilico	
	Vagli Sotto	
	Vergemoli	
	Villacollemandina	

PROVINCIA DI MASSA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	Aulla	
	Bagnone	
	Casola	
	Comano	
	Filattiera	
	Fivizzano	
	Fosdinovo	
	Licciana	
	Montignoso	
	Mulazzo	
	Podenzana	
	Pontremoli	
	Tresana	
	Villafranca Lunigiana	
	Zeri	

PROVINCIA DI MESSINA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
Messina	Alì Marina	
S. Stefano di Briga	Alì Superiore	
Scaletta Zanclea	Antillo	
	Bauso	
	Barcellona Pozzo di Gotto	
	Calvaruso	
	Castelvecchio Siculo	
	Castro Reale	
	Condrò	
	Falcone	
	Fiumedinisi	
	Forza d'Agrò	
	Furci	
	Furnari	
	Gualtieri Sicaminò	
	Guidomandri	
	Itala	
	Letoianni Gallodoro	
	Limina	
	Lipari e frazioni (Isole Eolie)	
	Locadi	
	Mandanici	
	Mazzarà	
	Meri	
	Milazzo	
	Monforte S. Giorgio	
	Nizza Sicilia	
	Novara Sicilia	
	Oliveri	
	Pace del Mela	
	Pagliara	
	Patti	
	Roccalumera	
	Rocca Valdina	
	Rometta	
	S. Filippo del Mela	
	S. Pier Niceto	
	S. Lucia del Mela	
	Santa Teresa di Riva	
	Saponara Villafranca	
	Savoca	
	Spadafora San Martino	
Leni } Isola Salina	Spadafora San Pietro	
Malfa } Isola Salina	Valdina	
S. Marina } Isola Salina	Venetico	

PROVINCIA DI MODENA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	Fanano	
	Fiumalbo	
	Frassinoro	
	Lama Mocogno (per la frazione Barigazzo)	
	Montecreto	
	Montefiorino	
	Pievepelago	
	Riolunato	
	Sestola	

PROVINCIA DI NAPOLI.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	Mignano	
	Roccamonfina	
	San Pietro Infine	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	PROVINCIA DI PARMA.	
	Corniglio	
	Monchio	
	Neviano degli Arduini	
	Palanzano	
	Tizzano Val Parma	
	PROVINCIA DI PERUGIA.	
	Cascia	
	Preci	
	Giano dell'Umbria	
	Citerna	
	Città di Castello	
	Montone	
	San Giustino	
	Umbertide (per la fraz. di Calzolaro, Monte Castelli e il territorio in sinistra del Niccone)	
	PROVINCIA DI PESARO.	
	Candelara	
	Cartoceto	
	Casteldelci	
	Colbordolo	
	Fano	
	Firenzuola di Focara	
	Gabicce	
	Ginestreto	
	Gradara	
	Mercatino Marecchia	
	Montebaroccio	
	Monteciccardo	
	Montelabate	
	Novilara	
	Pennabilli	
	Pesaro	
	Petriano	
	Pozzo Alto	
	Saltara	
	Sant'Agata Feltria	
	Sant'Angelo in Lizzola	
	Scavolino	
	Serrungarina	
	Tomba di Pesaro	
	PROVINCIA DI PESCARA.	
	Alanno	
	Abbateggio	
	Bolognano	
	Bussi sul Tirino	
	Caramanico	
	Carpineto Nora	
	Castiglione a Casauria	
	Catignano	
	Civitaquana	
	Civitella Casanova	
	Corvara	
	Cugnoli	
	Lettomanoppello	
	Manoppello	
	Musellaro	
	Pescosansonesco	
	Petranico	
	Popoli	
	Roccamorice	
	Salle	
	San Valentino in Abruzzo Citeriore	
	Serramonacesca	
	Tocco di Casauria	
	Torre dei Passeri	
	Turrivalignani	
	Vicoli	
	Villa Celiera	
	PROVINCIA DI PISTOIA.	
	Cutigliano	
	San Marcello Pistoiese	
	PROVINCIA DI RAVENNA.	
	Brisighella	
	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.	
Tutti i Comuni della Provincia		

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.	
	Busana Castelnuovo Monti Collagna Ligonchio Ramiseto Toano Vetto Villaminozzo	
	PROVINCIA DI RIETI.	
Borgocollefegato Fiamignano Pescorocchiano Petrella Salto	Accumoli Amatrice Antrodoco Ascrea Belmonte Borgovelino Cantalice Castel Sant'Angelo Casaprota Castel di Tora Castelnuovo di Farfa Cittaducale Cittareale Collegiove Concerviano Fara Sabina Frasso Sabino Leonessa Longone Sabino Lugnano Marcetelli Mompeo Sabino Monteleone Sabino Paganico Petescia Poggio Moiano Poggio Nativo Poggio San Lorenzo Posta Pozzaglia (centro e frazione Pietraforte e Monforio) Rieti (fraz. Casette e Poggio Reatino)	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni.*
	Roccasinibalda Scandriglia Toffia (fraz. Santa Maria) Torricella Varco Sabino	
	PROVINCIA DI ROMA.	
	Jenne Valle Pietra	Nel comune di Montelanico sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona dell'abitato attualmente indebolito da vani sotterranei.
	PROVINCIA DI SIENA.	
	Abbadia San Salvatore Castiglione d'Orcia (per le frazioni Vivo d'Orcia e Bagno San Filippo) Piancastagnaio Radicofani S. Casciano Bagni (capoluogo e fraz. Celle sul Rigo)	
	PROVINCIA DI SPEZIA.	
	Brugnato Calice al Cornoviglio Rocchetta Vara Sarzana Zignago	
	PROVINCIA DI TERAMO.	
		Nel comune di Penne S. Andrea sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone in frana presso l'abitato.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni.
	PROVINCIA DI TERNI.	
	Stroncone	
	PROVINCIA DI VITERBO.	
	Acquapendente Grotte di Castro Onano Proceno S. Lorenzo Nuovo	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Numero di pubblicazione 1021.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 697.

Provvedimenti per gli aumenti di entrate dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 884, e 15 ottobre 1925, n. 1990, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2947;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1928, n. 1562, e 17 dicembre 1928, n. 3158;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il canone annuo dovuto allo Stato per le linee telefoniche ad uso privato, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per tutte quelle che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.

Art. 2.

Le commissioni per telefono istituite con i Regi decreti-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006, e 23 giugno 1927, n. 1183, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2947, sono accettate anche per destinatari che non siano abbonati al telefono e la tariffa relativa viene gravata della tassa di recapito stabilita per gli avvisi di conversazioni interurbane.

Art. 3.

La tariffa per le prenotazioni ad ora fissa ai privati, di cui ai Regi decreti 14 giugno 1928, n. 1562, e 17 dicembre 1928, n. 3158, è ridotta, in via di esperimento, in misura corrispondente alla tariffa ordinaria maggiorata di L. 2 per ogni unità di conversazione impegnante linee della lunghezza da 50 a 300 km., e di L. 5 per le comunicazioni impegnanti linee di lunghezza maggiore.

Le prenotazioni suddette sono accordate su determinati circuiti in filo od in cavo e vengono stabilite se le linee trovansi in efficienza e se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di conversazioni urgentissime od urgenti.

Il concessionario della prenotazione ad ora fissa, però, sempre che le condizioni della linea lo consentano, ha diritto

di preferenza sulle altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero giacenti, se all'ora indicata dichiara di convertire la prenotazione in richiesta di conversazione urgente o urgentissima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930.

Proroga fino a tutto il 31 ottobre 1930 della gestione temporanea dell'Ente nazionale serico affidata all'on. Gorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1928, con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente nazionale serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1930 registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1930, registro n. 1 Ministero corporazioni, foglio n. 24, con cui fu prorogata a tutto il 30 aprile 1930 la temporanea gestione dell'Ente nazionale serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La temporanea gestione dell'Ente nazionale serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio, è prorogata fino a tutto il 31 ottobre 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 233.

(2977)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 7669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Milcenich, nato a Fiume il 28 dicembre 1907 da Natale e da Anna Capudi, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milcenni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Milcenich è ridotto nella forma italiana di « Milcenni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1331)

N. 10223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Beatrice Giacich, nata a Laurana il 1° luglio 1889 da Vincenzo e da Angelina Perisutti, residente a Laurana e diretta ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Beatrice Giacich è ridotto nella forma italiana di « Giassi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 febraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1332)

N. 6833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Jellicich, nato a Fiume il 17 aprile 1907 da Giuseppe e da Giuseppa Slosel, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gelsi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Jellicich è ridotto nella forma italiana di « Gelsi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1333)

N. 8290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Santo Tich, nato a Fiume il 12 settembre 1885 da Giovanni e da Caterina Superina, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Superina ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Tich è ridotto nella forma italiana di « Superina » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida Blecich, nata a Fiume il 6 aprile 1887, moglie;
Santo, nato a Fiume il 20 settembre 1911, figlio;
Mario, nato a Fiume il 28 agosto 1913, figlio;
Eleonora, nata a Fiume il 28 dicembre 1915, figlia;
Alessandro, nato a Fiume l'11 luglio 1919, figlio;
Irene, nata a Fiume il 26 agosto 1921, figlia;
Dorina, nata a Fiume il 28 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1334)

N. 11948.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Rocco Jelusich, nato a Zlosela (S.C.S.) il 7 agosto 1886 da Stefano e da Floriana Stipanov, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Jelussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rocco Jelusich è ridotto nella forma italiana di « Jelussi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Maria Fantin, nata a Polcenigo (Udine) il 23 settembre 1887, moglie;
Giuseppe, nato a Fiume il 28 dicembre 1912, figlio;
Palmina, nata a Fiume il 29 marzo 1918, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1348)

N. 13088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Emilia Stemberger, nata a Fiume il 7 gennaio 1890 da Giuseppe e da Giuseppa Kukurin, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Settembri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Stemberger è ridotto nella forma italiana di « Settembri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefetti-

zio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1349)

N. 11556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Vladimiro Trdak, nato a Fiume il 25 dicembre 1906 da Domenico e da Albina Superina, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tadini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vladimiro Trdak è ridotto nella forma italiana di « Tadini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1350)

N. 3716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Kofler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Kofler Rodolfo, figlio di Cusmano e della Seeber Maria, nato ad Jnnsbruck il 24 ottobre 1888, è restituito nella forma italiana di « Coveli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2965)

N. 3716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Kofler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Kofler Cusmano, figlio del fu Giovanni e della fu Pomella Anna, nato ad Jnnsbruck il 27 novembre 1862, è restituito nella forma italiana di « Coveli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie del sig. Kofler Cusmano.

Trento, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2966)

N. 3716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Kofler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Kofler Maria, figlia di Cusmano e della Seeber Maria, nata a Cortaccia il 12 aprile 1887, è restituito nella forma italiana di « Coveli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2967)

N. 1373.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « Altenbur zu Neuberg » è di origine straniera e che in forza dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo in seguito a richiesta dell'interessato;

Veduto la domanda presentata dal sig. De Venosti Enrico per la riduzione del suo predicato in « Castelvecchio di Montenuovo »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il predicato de' signor De Venosti Enrico, figlio del fu Carlo e della Rizzi Elvira, nato a Rovereto il 15 luglio 1883, è restituito nella forma italiana di « Castelvecchio di Montenuovo » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1361)

N. 729.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Kekich Antonio, nato a Zara il 16 giugno 1897 e residente a Zara, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Carli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Kekich Antonio è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kekich Natalia nata Nemarich, nata a Zara il 25 dicembre 1892, moglie;
Kekich Vittorio, nato a Zara il 27 maggio 1922, figlio;
Kekich Giuseppe, nato a Zara il 26 febbraio 1924, figlio;
Kekich Jolanda, nata a Zara il 19 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1351)

N. 730.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Liebhardt Carlo fu Carlo e fu Werth Maria, nato a Voitsberg (Austria) il 12 dicembre 1875 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Liberti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Liebhardt Carlo fu Carlo è ridotto in « Liberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Liebhardt Lucia nata Dulcich, nata a Vienna il 25 gennaio 1893, moglie;
Liebhardt Jolanda, nata a Sebenico (Jugoslavia) il 22 febbraio 1910, figlia;
Liebhardt Carlo, nato a Spalato (Jugoslavia) il 23 luglio 1911, figlio;
Liebhardt Oscar, nato a Spalato (Jugoslavia) il 12 maggio 1913, figlio;
Liebhardt Silvana, nata a Zara il 15 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1352)

N. 731.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Neumayer Anna fu Lodovico e di Gluscevich Milica, nata a Zara il 7 settembre 1904 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Novelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Neumayer Anna fu Lodovico è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1353)

N. 736.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Neumayer Elisabetta Flora Giovanna fu Lodovico e di Gluscevich Milica, nata a Zara il 3 febbraio 1910 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Novelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Neumayer Elisabetta Flora Giovanna fu Lodovico è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1354)

N. 737.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Neumayer Camilla fu Lodovico e di Gluscevich Milica, nata a Curzola (Jugoslavia) e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Novelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Neumayer Camilla fu Lodovico è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1355)

N. 738.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Neumayer Vilma Carlotta Maria fu Lodovico e di Gluscevich Milica, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 20 maggio 1915 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Novelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Neumayer Vilma Carlotta Maria fu Lodovico è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1356)

N. 740.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Perovich Bulat Simeone illeg. di padre naturale Bulat Vincenzo e di Perovich Rosa, nato a Zara il 25 aprile 1878 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bullati »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Perovich Bulat Simeone è ridotto in « Bullati ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(1357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 19 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1930, i notari sottoindicati sono stati dispensati dall'ufficio, per limite d'età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cassinis Orazio Giovanni Battista, residente nel comune di Torino, con effetto dal 9 giugno 1930;

Ganassini Angelo, residente nel comune di Mede, distretto notarile di Casale Monferrato, con effetto dal 12 giugno 1930;

Venturi Giovanni, residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, con effetto dal 24 giugno 1930;

Lannutti Olinto, residènte nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, con effetto dal 25 giugno 1930;

Valenza Alfonso, residente nel comune di Pantelleria, distretto notarile di Trapani, con effetto dal 25 giugno 1930.

Roma, 31 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(2979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della bassa pianura ravennate.

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1930-VIII, n. 3424-3422-3262, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della bassa pianura ravennate con sede in Lugo, provincia di Ravenna.

(2968)

Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'alto e medio bacino del torrente Basentello, in provincia di Matera.

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1930 è stato approvato lo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'alto e medio bacino del torrente Basentello in provincia di Matera, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 15 aprile 1929.

(2969)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio d'irrigazione e di bonifica della Valle di Tenna, in provincia di Ascoli Piceno.

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1930-VIII sono stati modificati gli articoli 1 e 14 dello statuto del Consorzio d'irrigazione e di bonifica della Valle di Tenna in provincia di Ascoli Piceno. Tali modificazioni riguardano l'assunzione da parte del Consorzio del còmpito di provvedere alle opere di cui alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e la disciplina di tali nuove attività nonchè l'aumento del numero dei consiglieri in correlazione ad un eventuale ampliamento del comprensorio consorziale.

(2970)

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pescolanciano, in provincia di Campobasso, con decreto 30 maggio 1930-VIII sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 994.

(2974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 126.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.84	Oro	368.37
Svizzera	369.50	Belgrado	33.75
Londra	92.753	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	366.85
Spagna	231.37	Norvegia	5.107
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.56	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.40
Peso Argentino Oro	16.485	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	7.24	Rendita 3 % lordo	40.90
New York	19.091	Consolidato 5 %	84.725
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50%	74.75

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data degli esami per il concorso a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare ed elenco degli ammessi.

Gli esami del concorso a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto 20 gennaio 1930-VIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1930-VIII, n. 25, avranno inizio il giorno 16 giugno corrente alle ore 12 precise a Palazzo Chigi.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Albanese Teodato; Albertoni Lucio; Antinori Orazio; Azzolini Corradino; Bancher Dante; Bandini Filippo; Bartolucci Athos Pirro; Bongiovanni Radice Gino; Brosio Felice; Campanella Francesco; Camponovo Ercole; Carabba Tettamanti Eugenio; Caramazza Amedeo; Caravadossi d'Aspromonte Umberto; Cardellini Mario; Castellani Germano; Cavalletti Francesco; Cecchini Giuseppe; Cerulli-Irelli Giuseppe; Cerza Mario; Cittadini Cesi Gian Gaspare; Coardi di Carpenetto Paolo; Coppa Silverio; D'Alò Giovanni; D'Aquino Alfonso; D'Ardia Giacinto; De Bosdari Girolamo; De Ferrariis Salzano Carlo; De Franchis Carlo; Dragone Tommaso; Ferlito Sebastiano; Ferrara Angelo; Fiumi di Sterpeto Guido; Fornari Carlo; Franci Michele; Gaetani Massimo; Giaccardi Alberto; Giammona Vincenzo; Gigli Americo; Grenet Filippo; Greppi Carlo; Gualdi Alessandro; Imperiali Vincenzo; Lanza d'Ajeta Blasco; Lanza Michele; Lepri Stanislao; Majoli Mario; Malvezzi-Campeggi Giuliano; Mariottini Naldo; Martelli Franco; Martini Roberto; Milanesio Eugenio; Mizzan Ezio; Morra Amc[illegible] Moscato Nicolò; Palumbo-Fossati Carlo; Parea Alberto; Paveri Fontana Alberto; Paulucci Mario; Philipson Aldo; Pigli Mario; Rodriguez Gregorio; Ruffo di Calabria Francesco; Santoni Giulio; Savina Paolo; Scandurra Antonino; Sciaudone Francesco; Serego degli Alighieri Dante; Sola Giuseppe; Solari Pietro; Tavolaccini Giuseppe; Terni Piero; Triulzi Paolo; Vaccaro Carlo; Vellani Govanni; Vitelli Francesco; Volpicelli Alessandro; Zecchi Antonino.

(2985)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.